



N° 77 - MAGGIO / GIUGNO 2001

www.coordinamentocamperisti.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

21, via San Niccolò - 50125 Firenze
tel. 328 8169174 - 338 6414472

telefax 055 2346925

e.mail: info@coordinamentocamperisti.it

REGOLAMENTO 2001/2003

Denominazione

L'associazione ha la denominazione di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI", costituita ai sensi del Codice Civile, Titolo II, Capo III, articoli 36-37-38.

Interpretazioni

Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, valgono le disposizioni del Presidente e dell'Amministratore nonché le procedure interne in uso e non tempestivamente contestate per scritto.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente regolamento saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati. La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale ove ha la sede legale l'Associazione. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede dell'Associazione e ivi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenzi. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui all'art.806 e seguenti del codice di procedura civile.

Capitale sociale

Il capitale sociale:

- è oggetto dei diritti di terzi solo per le obbligazioni assunte per scritto dall'Amministratore.
- è rappresentato esclusivamente dal versamento delle quote sociali ed in caso di scioglimento il liquidatore non può dividere i fondi che residuano tra i soci ma provvede a devolverli ad enti e/o associazioni che perseguono finalità analoghe;
- non forma oggetto di comunione tra i soci pertanto gli atti di disposizione dell'Amministratore non richiedono il consenso degli stessi;
- non comprende beni immobili o mobili perché non acquisibili;
- non comprende strumenti, arredi, dotazioni perché immediatamente consegnati a chi svolge attività per l'Associazione e perché il valore d'acquisto è indubbiamente inferiore agli oneri del conseguente utilizzo;
- muta nel tempo poiché viene ad aumentare per effetto del versamento delle quote sociali mentre viene a diminuire per le spese di volta in volta effettuate per il conseguimento degli scopi sociali. Le variazioni sono registrate sul Rendiconto Analitico e sul Rendiconto Sintetico. Con cadenza trimestrale il Rendiconto Sintetico è inserito nel sito internet dell'Associazione ed in assenza d'opposizioni motivate, trasmesse entro il primo del mese successivo all'inserimento nel sito internet, s'intende approvato e non più oggetto d'impugnazione. Nel caso venga meno la possibilità d'inserimento nel sito internet, il Rendiconto Sintetico è inviato via e.mail ai soci che ne fanno richiesta nonché pubblicato nell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.